PORTANTE DISPOSIZIONI SUI FONDI ASSEGNATI PER LAVORI PUBBLICI IN SICILIA

Art. 3

Al capitolo 29, articolo 2 «Stipendio e paghe dei graduati e militi a cavallo nelle Provincie Siciliane» del bilancio 1867, e' aggiunta la somma di lire trecento cinquantanove mila e cinquanta, occorrente per la ricostituzione delle sezioni dei militi a cavallo nelle Provincie di Palermo e Trapani, che ha avuto luogo mediante i Decreti 30 dicembre 1866.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Torino addi' 15 agosto 1867.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Tecchio.

Giovanola. U. Rattazzi.

Versione in vigore dal 15 settembre 1867, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Portante disposizioni sui fondi assegnati per lavori pubblici in Sicilia
Estremi	Legge 15 agosto 1867, n. 3857
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1867

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/portante-disposizioni-sui-fondi-assegnati-per-lavori-pubblici-in/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it